SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», corredato delle relative note.

02A01012

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004», corredato delle relative note.

02A01111

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. **474.**

Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato *A*, n. 6;

Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera dei deputati e dalla 8ª commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Autorizzazione alla circolazione di prova

1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

Targhe di prova

1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli auto-

treni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. È consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.

3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera «P» e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera «P» è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera «P» sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 $\pm$ 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 $\pm$ 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 3.

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.

2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.

4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere *l)*, *m)*, *n)* e *o)* del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere *b)*, *d)*, i) ed *l)*, del paragrafo 1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, di prova» sono soppresse.

3. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «le disposizioni dei commi 5, 6 e 10» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni dei commi 5 e 10».

4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

5. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella rubrica, le parole «, di prova» sono soppresse.

6. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

a) nella rubrica, le parole «, di prova» sono soppresse;

b) al comma 1, alinea, le parole «, di prova» sono soppresse;

c) al comma 1, lettera *d)*, le parole «targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;» sono soppresse;

d) al comma 1, lettera *e)*, le parole «targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici» sono soppresse.

7. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «e delle targhe prova per le stesse» sono soppresse;

b) al comma 1, la lettera *b)* è soppressa.

8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole «, in prova» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

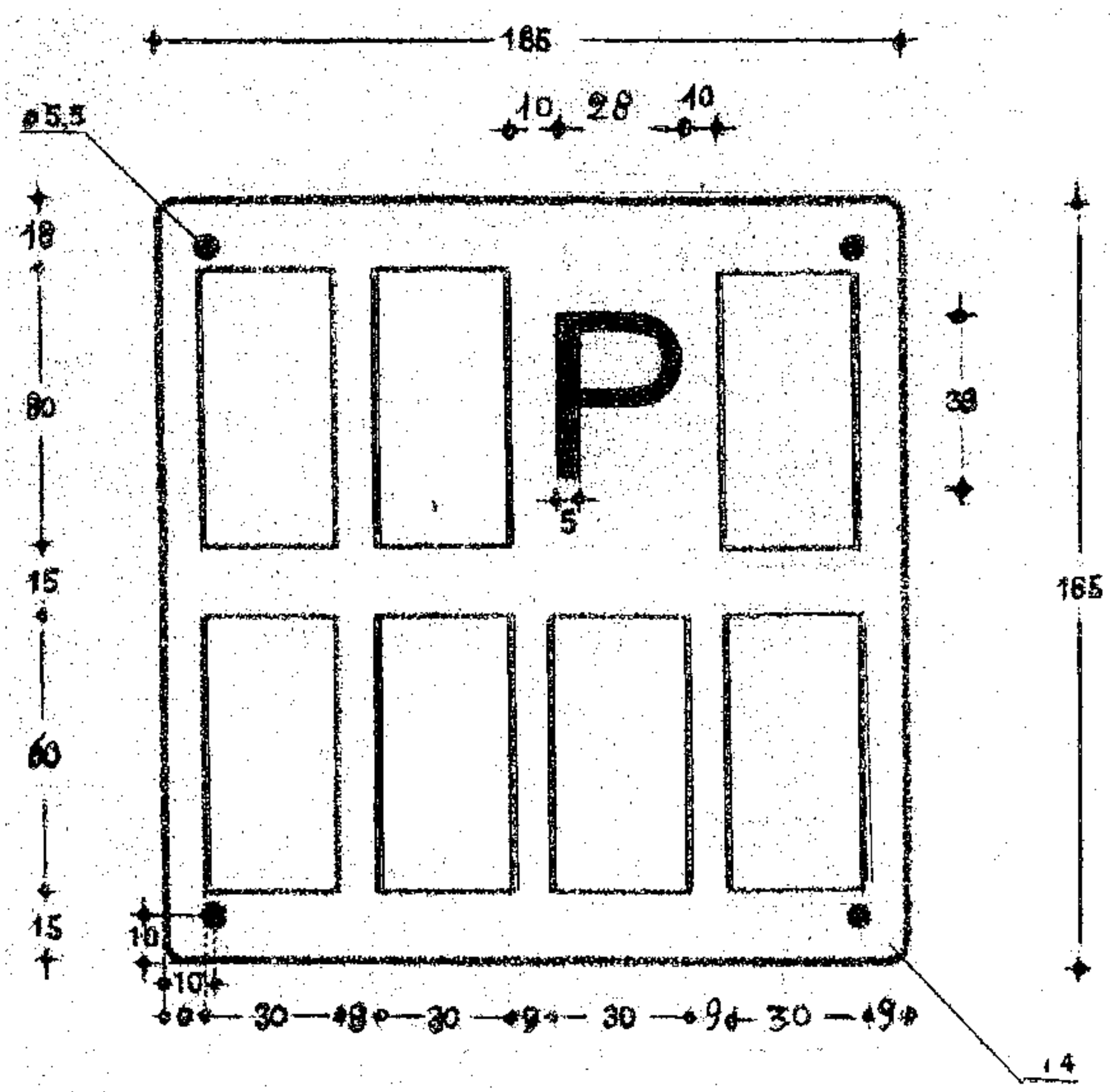
Dato a Roma, addì 24 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*
LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
SCAJOLA, *Ministro dell'interno*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 135

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 4)



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenenti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, b) e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

— Si trascrive il testo del punto 6) dell'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

«6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.».

— Per i riferimenti agli articoli 98, 100 e 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) si veda nelle note all'art. 4. Si trascrive il testo dell'art. 102:

«Art. 102 *(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa).* — 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.».

— Per i riferimenti agli articoli 254, 256, 258 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) si veda nelle note all'art. 4. Si trascrive il testo degli articoli 257 e 261:

«Art. 257 *(Art. 100 cod. str.). Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi.* — 1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'art. 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.».

«Art. 261 *(Articoli 100 e 101 cod. str. — Modelli di targhe).* — 1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. (*Comma soppresso dall'art. 156, decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).*».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 93 *(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).* — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di Polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di Polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di Polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.».

«Art. 110 *(Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole).* — 1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera *a)*, punto 1) e punto 2), e lettera *b)*, punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera *a)*, punto 3), e lettera *b)*, punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera *a)*, punto 1) e punto 2), e lettera *b)*, punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 114 *(Circolazione su strada delle macchine operatrici).* — 1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.».

— Si trascrive il testo dell'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

«Art. 236 *(Art. 78 cod. str.) — (Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).* — 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione

o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio (provinciale) della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio (provinciale) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;

b) la massa massima rimorchiabile;

c) le masse massime sugli assi;

d) il numero di assi;

e) gli interessi;

f) le carreggiate;

g) gli sbalzi;

h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

l) la potenza massima del motore;

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio (provinciale) della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti agli articoli 100 e 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note all'art. 4.

— La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1991, n. 195, reca: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 98 e 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 98 *(Circolazione di prova)*. — 1. *(Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).*

2.*(Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).*

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 100 *(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)*. — 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. *(Comma abrogato dal regolamento che qui si pubblica).*

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettantanta.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.

13. Chiunque viola *le disposizioni dei commi 5 e 10* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 101 *(Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe)*. — 1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della

M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di Polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Si riporta il testo dell'art. 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 256 *(Art. 100 cod. str.) — (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento).* — 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

3. *(Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).*

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.

4-*bis*. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.».

— Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«1. I criteri per la formazione dei dati sono:

a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;

b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta «Rimorchio», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

c) targa dei motoveicoli (fig. III.4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;

d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta «Rim. Agr.», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta «Macc. Op.», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R», e sei caratteri alfanumerici;

i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R» e cinque caratteri alfanumerici;

l) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);

m) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);

n) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);

o) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);

p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta «EE», tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;

q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta «Rimorchio», il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta «EE», la lettera «R», cinque caratteri alfanumerici;

s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.».

— Si riporta il testo del paragrafo 1, punto 1.3 dell'appendice XIII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«1.3. Colori.

Il fondo retroriflettente deve essere:

bianco per:

a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;

b) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);

c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;

d) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);

e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;

f) le targhe per veicoli escursionisti esteri;

giallo per:

g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;

h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;

i) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);

l) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);

m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati.

Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1.».

— Si riporta il testo degli articoli 258 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificati dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 258 *(Art. 100 cod. str.) Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. — 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati.* Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:

a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360×110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);

b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:

1) formato A: 520×110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);

2) formato B: 297×214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) - (fig. III.4/c);

c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli:

1) formato A: 486×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);

2) formato B: 336×202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) - (fig. III.4/m);

d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);

e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165×165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v);

e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm×177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).».

«Art. 260 *(Art. 100 cod. str.) — (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione). —* 1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici;

b) (soppressa dal regolamento che qui si pubblica);

c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'art. 134, comma 1, del codice;

c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista.

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.».

— Si riporta il testo del paragrafo 0, punto 0.2 dell'appendice XIII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«0.2. Campo di applicazione.

Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio.»

02G0018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2001, n. **475.**

Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 dicembre 2001

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 95

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore):

«Art. 17. — Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

7° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata.

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):

«Art. 5. — Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1° essere cittadino del regno ed aver compiuto l'età di anni 21;

2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato ;

4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle università del Regno;

5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura):

«Art. 17 *(Modifiche all'art. 17 della legge n. 127 del 1997, e all'art. 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997).* — 1. All'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1927, n. 127, è soppressa la seguente parola: "biennale".

2. All'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica è soppressa la parola: "biennale" e nei commi 1 e 2 è soppressa la parola: "biennali".

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis)*. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2-*ter*. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.».

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, e norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127):

«Art. 16 *(Scuola di specializzazione per le professioni legali).* — 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

"2-*bis.* La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2-*ter*. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del *curriculum* degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.».

02G0017

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2002.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3175).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2001, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma fino al 30 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori di taluni comuni della regione Campania colpiti da eccezionali eventi atmosferici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 con il quale sono stati prorogati gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella città di Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria, nonché nella provincia di Terni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nei territori della regione Liguria in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza, colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stata disposta

la proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali a causa del dissesto idrogeologico a Niscemi, in provincia di Caltanissetta;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 2823 del 5 agosto 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 1998, n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998, n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999; n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3141 del 2 luglio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2001; n. 3169 del 21 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001; n. 3170 del 27 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002; n. 3171 del 28 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002;

Viste le note n. 2728 del 12 ottobre 2001 e n. 3261 del 5 dicembre 2001, con le quali la regione Lazio ha manifestato, tra l'altro, l'esigenza di rinnovare i contratti a tempo determinato del personale utilizzato per gli adempimenti della struttura di supporto del commissario delegato, attivata in Cerreto Laziale;

Vista la richiesta, formulata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, datata 18 dicembre 2001, di proroga fino al 31 dicembre 2002 dei contratti a tempo determinato del personale in servizio, tra l'altro, presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Perugia e Macerata;

Viste le note n. 1529/Segr. del 29 ottobre 2001 e n. 173751-7287 del 7 dicembre 2001, dell'assessore alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e protezione civile della regione Liguria;

Vista la nota n. 45959/7101 del 26 novembre 2001, del presidente della regione Basilicata - Commissario delegato;

Vista la nota n. 355 Gab. 12/A-10 del 16 ottobre 2001 del prefetto di Caltanissetta - Commissario delegato;

Ritenuto che le esigenze rappresentate, così come sopra indicate, sono meritevoli di accoglimento, tenuto conto delle situazioni di emergenza in atto;

Ritenuto, altresì, assolutamente necessario adeguare le risorse finanziarie del Dipartimento, nonché implementarne gli strumenti di controllo per consentire al Dipartimento medesimo di assolvere agli impegni istituzionali derivanti dalle situazioni di emergenza in atto;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, già prorogata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2991/1999 è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/1997 è prorogato al 31 dicembre 2002. L'onere relativo alla concessione del contributo per autonoma sistemazione pari a euro 171.050,52 viene trasferito al commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta, con imputazione al Fondo della protezione civile.

Art. 3.

1. Per consentire, nell'ambito delle competenze istituzionali del Dipartimento della protezione civile, il compiuto monitoraggio tecnico-amministrativo degli interventi di cui alle ordinanze ex art. 5, comma 2 della legge n. 225/1992, adottate a seguito delle dichiarazioni di emergenza in atto ed indicate in premessa, nonché delle attività affidate convenzionalmente a soggetti pubblici e privati, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi del supporto di soggetto dotato di idonee professionalità, scelto sulla base delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di servizi. Alle relative esigenze si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base 13.1.1 del centro di responsabilità 13, «Protezione civile», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche utilizzando le economie di spesa derivanti dalla soppressione di tutti gli organi collegiali aventi competenze tecnico-amministrative previsti dalle ordinanze numeri 2621/1997, 2789/1998 e 2980/1999 ed istituiti rispettivamente con decreto del Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile del 25 luglio 1997, numero repertorio 2287 e con ordinanza commissariale del 15 giugno 1999, n. 304, ove non confermati entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della presente ordinanza, da apposito provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Al fine di fronteggiare le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'esercizio delle gravi situazioni di emergenza in atto, ed indicate in premessa, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi degli stanziamenti non utilizzati relativi alla autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, che affluiscono al conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per essere iscritti all'UPB 13.2.1.3 cap. 974 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile.

3. Per il persistere delle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, delle unità di personale STAC di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1998.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 3.

Art. 5.

1. La norma di cui al comma 4, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3168 del 18 dicembre 2001, deve intendersi nel senso che il differimento dei termini per il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, decorre dal 1° gennaio 2003 sia per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero.

Art. 6.

1. Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

2. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 possono essere erogati, fino al termine dello stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti già disponibili negli appositi capitoli dei bilanci regionali.

Art. 7.

1. Il termine del 31 dicembre 2001, di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3141 del 2 luglio 2001 è prorogato al 30 giugno 2002. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 226/1999.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A01114

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 giugno 2001.

Introduzione della pagina delle emergenze nei passaporti a lettura ottica a 32 e 48 pagine.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 24 del 30 gennaio 1998) che istituisce un nuovo passaporto ordinario a lettura ottica;

Vista l'opportunità di inserire nell'ultima pagina del passaporto ordinario appositi spazi nei quali il titolare potrà inserire i nominativi ed i recapiti di persone da contattare in caso di incidente o di emergenza;

Decreta:

Art. 1.

La scritta «Visti/Visas/Visa» inserita nella parte alta della pagina n. 32 e della pagina n. 48, delle due attuali versioni del passaporto a lettura ottica, viene eliminata.

Art. 2.

Nella pagina n. 32 e nella pagina n. 48 delle due attuali versioni del passaporto a lettura ottica, è impresso un testo trilingue (italiano, francese, inglese), dall'alto verso il basso contenente le seguenti diciture posizionate, secondo il lato lungo della pagina, su più righe distinte e rispettando le caratteristiche grafiche e tecniche delle pagine precedenti.

Emergenze/Emergences/Emergencies

Recapiti di familiari o conoscenti da contattare in caso di necessità

Adresses de membres de la famille du titulaire ou personnes à contacter en cas de besoin

Particulars of relatives or friends who may be contacted in case of necessity

1- Nome/Nom/Full Name

. . . .

Indirizzo/Adresse/Address

. . . .
. . . .

Telefono/Téléphone/Telephone

. . . .

2- Nome/Nom/Full Name

. . . .

Indirizzo/Adresse/Address

. . . .
. . . .

Telefono/Téléphone/Telephone

. . . .

Art. 3.

Il numero 32 ed il numero 48 poste in basso al centro delle relative pagine delle due versioni del libretto passaporto a lettura ottica, non vengono eliminate.

Art. 4.

Tutte le altre caratteristiche tecniche e grafiche delle due versioni a 32 e a 48 pagine del libretto passaporto a lettura ottica, rimangono invariate.

Art. 5.

Il passaporto a lettura ottica come modificato con il presente decreto, sarà adottato a partire dal 1° gennaio 2002. I passaporti di cui al decreto del Ministro degli affari esteri del 23 dicembre 1997, continueranno ad essere rilasciati fino ad esaurimento delle relative scorte.

L'istituzione del tipo di passaporto di cui al presente decreto, ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, non incide sulla validità dei passaporti rilasciati secondo il tipo previsto dal suddetto decreto del Ministro degli affari esteri del 23 dicembre 1997.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro: DINI

02A00928

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2001.

Modifiche ai decreti ministeriali 8 giugno 2001 e 6 agosto 2001, concernenti rispettivamente «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli» e «Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visti i decreti del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), del 10 luglio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001) e 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), concernenti «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Visto il decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 concernente «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli» (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001);

Visto il decreto del Ministro della sanità del 6 agosto 2001 concernente «Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001);

Considerato che da una attenta rilettura, conseguente anche a segnalazioni pervenute, delle condizioni riportate negli allegati del decreto 8 giugno 2001 e del 6 agosto 2001, sono stati evidenziati alcuni errori materiali e di trascrizione, riconducibili alla numerosità dei provvedimenti in vigore;

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'annullamento dell'allegato 1 ed alle modifiche dell'allegato 3 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, nonché ad alcune modifiche del decreto ministeriale 6 agosto 2001;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001

1. L'allegato 1 al decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. L'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 è modificato come segue:

a) alla pag. 45, prima colonna, è inserita la voce «PIPERONIL BUTOSSIDO (sinergizzante piretrine)», in corrispondenza della quale nella seconda colonna è inserito «V. PIRETRINE»;

b) alla pag. 49, sesta colonna, in corrispondenza della voce VINCLOZOLIN è eliminato il testo «Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro della sanità 6 agosto 2001

1. L'allegato 3 al decreto del Ministro della sanità 6 agosto 2001 è modificato come segue:

a) alla pagina 11, terza colonna, in corrispondenza della voce ACEFATE, coltura olivo, la cifra «90» è sostituita con «35»;

b) alla pag. 12, sesta colonna, in corrispondenza delle voci DICOFOL ed ENDOSULFAN, dopo «Vivai», è inserito il testo «Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 43

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
Sostanze attive nuove:			
CARFENTRAZONE-ETHYL (diserbante)	Frumento, segale, triticale, orzo avena	**0,1**	Residuo espresso come somma di Carfentrazone-ethyl e del suo metabolita acido.
FLAZASULFURON (diserbante)	Agrumi, uve, olive	**0,01**	
	Vino, olio	**0,01**	
INDOXACARB (insetticida)	Mele, pere	**0,3**	
	Uve	**0,5**	
	Pomodori, melanzane	**0,1**	
	Peperoni	**0,2**	
	Cavoli cappucci, cavolfiori, cavoli verza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cinesi, cavoli broccoli	**0,2**	
	Lattughe, cicorie, radicchi, scarole, indivie	**2**	
	Vino	**0,02**	
S-METOLACHLOR (diserbante)	Vedere METOLACLOR		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
Variazioni di sostanze attive già autorizzate:			
AZINFOS-ETILE (insetticida – acaricida)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata.
	Ortaggi	0,05	
	Legumi in granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Frutta a guscio	0,1*	* Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve, banane	2	
	Fragola	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Carota	0,2	
	Pomodoro,peperone, melanzana	2*	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	1*	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5*	
	Pisello (con baccello)	0,5*	
	Pisello (senza baccello)	0,2*	
	Carciofo	1	
	Porro	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Piselli da granella	0,1*	
	Altri legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	20*	
	Riso	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena*	0,3	
	Altri cereali	0,05*	
	Vino	0,5	
	Barbabietola da zucchero (radice)	0,3	
BACILLUS THURINGIENSIS (insetticida)			Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Agrumi		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato-metile espressa come carbendazim.
	Pomacee, uve	5	
	Albicocche, pesche, banane	2	
	Prugne	1	
	Altra frutta	0,5	
	Pomodori, melanzane, meloni, zucche, cavoli di Bruxelles	0,1	
	Cetrioli, funghi coltivati	0,5	
	Zucchine	1	
	Cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles)	0,3	
	Lattughe	3	
	Sedani, rabarbaro	5	
	Altri ortaggi	2	
	Fagioli da granella	0,1	
	Altri legumi da granella	2	
	Semi di soia	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,2	
	Patate	0,1	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,1	
		0,1	
BITERTANOLO (fungicida)	Mandorle, pomacee, drupacee	1	
	Cetrioli, zucchini, fagioli senza baccello, porri	0,5	
	Frumento	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
BROMOPROPILATO (acaricida)	Agrumi, banane	3	
	Pomacee, drupacee, uve, fragole	2	
	Altra frutta	0,05	
	Ortaggi	1	
	Tè	0,1	
CAPTANO (fungicida)	Uve da vino	10	Somma di captano e folpet.
	Pomacee, bacche e piccola frutta (escluse le uve da vino)	3	
	Drupacee	2	
	Pomodori	3	
	Lattughe e simili, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, porri	2	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
CIFLUTRIN e	Pomacee, ciliegie, prugne	0,2	Somma degli isomeri
BETA-CIFLUTRIN	Albicocche, pesche	0,5	
(insetticida)	Uve	0,3	
	Altra frutta	0,02	
	Pomodori, cavoli a infiorescenza, legumi freschi	0,05	
	Peperoni, cavoli a foglia	0,3	
	Cetrioli	0,1	
	Cavoli a testa	0,2	
	Lattughe e simili	0,5	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di colza	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	0,1	
	Luppolo	20	
	Mais	0,05	
	Altri cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Tabacco	0,5	
CIMOXANIL	Uve	0,1	
(fungicida)	Agli, cipolle, zucchine, meloni, lattuga, spinaci, piselli senza baccello, porri	0,05	
	Pomodori, carciofi	0,1	
	Semi di girasole e di soia	0,05	
	Patate	0,1	
	Tabacco (verde)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIPERMETRINA (insetticida)	Agrumi, albicocche, pesche, bacche e frutti selvatici	2	Somma degli isomeri costituenti.
	Pomacee, ciliegie, prugne	1	
	Uve, frutti di piante arbustive (escluso le selvatiche)	0,5	
	Altra frutta	0,05	
	Agli, cipolle, scalogni	0,1	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, spinaci e simili, fagioli con baccello, piselli con baccello, porri	0,5	
	Cucurbitacee, cavoli-rapa	0,2	
	Lattughe e simili, erbe fresche, carciofi	2	
	Cavoli a foglia, funghi selvatici	1	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di lino, di papavero, di sesamo, di girasole, di colza e di cotone	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,5	
	Luppolo	30	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietola da zucchero	1	
	Tabacco	1	
CLORPIRIFOS METILE (insetticida)	Arance, pomacee, pesche, fragole	0,5	
	Limoni	0,3	
	Mandarini	1	
	Uve	0,2	
	Altra frutta	0,05	
	Solanacee	0,5	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	3	
	Prodotti moliti (*)	1	(*) Provenienti dalle granelle trattate.
CLOZOLINATE (*) (fungicida)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,05	
	Legumi in granella	0,05	(*) Tale voce si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003, sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 maggio 2000
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DELTAMETRINA (insetticida)	Pomacee, drupacee, uve, olive	0,1	
	Ribes a grappoli, uva spina	0,2	
	More, lamponi	0,5	
	Altra frutta	0,05	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa, piselli con baccello, carciofi	0,1	
	Solanacee, fagioli con baccello, porri ..	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche	0,5	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	1	
	Semi di colza	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate novelle	0,05	
	Patate tardive	0,5	
	Tè	5	
	Luppolo	5	
	Cereali	1	
	Erba medica		
	Barbabietola da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,5	
	Farina bianca	0,5	
	Farina integrale	0,3	
	Crusca	1	
		3	
DIAZINONE (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli	1	
	Frutta a guscio	0,05	
	Mele, pere, ciliegie	0,3	
	Prugne	0,1	
	Mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina, actinidia	0,2	
	Altra frutta	0,02	
	Carote	0,2	
	Solanacee	0,5	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,02	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
DICAMBA (diserbante)	Mele	0,1	
	Asparagi	0,1	
	Frumento, orzo, segale, avena, riso	0,1	
	Mais	0,05	
	Sorgo	0,2	
	Foraggio da prati e pascoli	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, uve	2	Somma degli isomeri p, p' e o, p'.
	Frutta a guscio	0,05	
	Altra frutta	0,02	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2	
	Pomodori	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,02	
	Tè	20	
	Luppolo	50	
	Cereali	0,02	
	Tabacco	0,5	
DIFENILAMMINA (antiriscaldo)	Mele	5	
	Pere	10	
	Altra frutta	0,05	
	Ortaggi	0,05	
	Leguminose da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
DIMETOATO (insetticida – acaricida)	Frutta	1	
	Ortaggi	1	
	Semi oleaginosi	0,2	
	Patate	0,2	
	Tè	0,2	
	Cereali	0,2	
	Barbabietole da zucchero	1	
	Erba medica, trifoglio	1	
	Tabacco	1	
DINOCAP (fungicida)	Frutta	1	
	Carote, solanacee, cucurbitacee, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, legumi freschi, cardi, sedani, finocchi, carciofi	1	
	Mais	1	
	Frumento	0,05	
	Tabacco	1	
DINOTERB (diserbante)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,05	
	Legumi in granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DNOC (*) (insetticida – fungicida – diserbante)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,05	
	Legumi in granella	0,05	(*) Tale voce si applica a decorrere dal 1° luglio 2002, sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 maggio 2000
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
DODINA (fungicida)	Pomacee e drupacee	1	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,2	
	Patate	0,05	
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pesche, uve	0,5	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
	Frutta a guscio	0,1	
	Pomacee	0,3	
	Altra frutta	0,05	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,3	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di soia	0,5	
	Semi di cotone	0,3	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	30	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Barbabietola da zucchero	0,2	
	Foraggere leguminose	0,1	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	3	
	Tabacco	1	
ETOFENPROX (insetticida)	Mele, pere, pesche	0,5	
	Uve	1	
	Cipolle, melanzane, meloni, fagiolini	0,5	
	Cavoli cappuccio	1,5	
	Patate	0,5	
	Mais	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Vino	0,1	
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, uve	0,2	
	Pesche, albicocche, prugne, ciliegie	0,5	
	Cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri	0,2	
	Barbabietole da zucchero	0,2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENITROTION (insetticida)	Agrumi	2	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Patate	0,5	
	Tè	0,5	
	Cereali	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erba medica	0,5	
	Tabacco	0,5	
FOLPET (fungicida)	Vedere CAPTANO		
GLIFOSATE (diserbante)	Olive da olio	2	
	Altra frutta	0,1	
	Funghi selvatici	50	
	Altri ortaggi	0,1	
	Fagioli da granella	2	
	Piselli da granella	3	
	Altri legumi da granella	0,1	
	Semi di lino, di colza, di cotone e di senape	10	
	Semi di soia	20	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,1	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, segale, triticale	5	
	Orzo, avena, sorgo	20	
	Altri cereali	0,1	
	Barbabietola da zucchero	0,1	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica	0,1	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Frutta	1	
	Carote, pastinaca	30	
	Ortaggi a bulbo (escluse le cipolline)	10	
	Altri ortaggi	1	
	Legumi da granella	1	
	Semi oleaginosi	1	
	Patate tardive	50	
	Patate precoci	1	
	Tè	1	
	Luppolo	1	
	Tabacco (prodotto lavorato finito)	80	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio	0,1	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Pomacee	0,2	
	Uve	1	
	Olive	0,2	
	Altra frutta	0,05	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacce con buccia non commestibile	0,2	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
MALATION (insetticida)	Agrumi	2	Somma di malation e del malaoxon espressa come malation.
	Ortaggi, esclusi ortaggi a radice e tubero	3	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Leguminose in granella	8	
	Semi di ravizzone, colza, cotone, canapa, girasole	0,5	
	Patate	0,5	
	Tè	0,5	
	Cereali in granella	8	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Camomilla (essiccato commerciale)	1	
	Foraggere leguminose	0,5	
	Tabacco	0,5	
	Prodotti moliti (*)	2	(*) Provenienti dalle granelle trattate.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina	5	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.
	Frutta a guscio	0,1	
	Pomacee	3	
	Albicocche, pesche, uve, fragole	2	
	Ciliegie, prugne	1	(*) Anche somma di ditiocarbammati (metam-sodium, ziram).
	Olive	5	
	Altra frutta	0,05	
	Carote, sedani rapa, ravanelli, salsefrica, witloof	0,2	(**) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS_2
	Agli, cipolle, scalogni, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia, sedani	0,5	
	Pomodori, porri	3	
	Altre solanacee, cetriolini, zucchine	2	
	Cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, fagioli con baccello, piselli con baccello	1	
	Cavoli rapa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,1	
	Lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Crescione acquatico	0,3	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di colza	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	25	
	Capperi	25(**)	
	Orzo, avena	2	
	Frumento, segale	1	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietola da zucchero	2	
	Tabacco (fresco)	2(*)	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10(*)	
MANEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXIL (fungicida)	Pompelmi, arance, pomeli, fragole	0,5	
	Pomacee, uve da vino	1	
	Uve da tavola	2	
	Altra frutta	0,05	
	Carote, pastinaca	0,1	
	Cavoli cappucci, lattughe	1	
	Meloni, cocomeri, porri	0,2	
	Cipolle, scalogni, cetrioli	0,5	
	Cavoli a infiorescenza	0,1	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05	
	Tabacco	1	
METALDEIDE (limacida)	Fragole	0,4	
	Ortaggi	0,4	
	Patate	0,4	
METAM-SODIUM (fumigante fungicida – nematocida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina	5	Residui espressi come solfuro di carbonio.
	Pomacee	3	
	Mandorle, drupacee, uve, fragole	2	
	Olive	5	Somma di metam sodium e ziram, da soli o insieme a mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb.
	Altra frutta	0,05	
	Lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Pomodori, porri	3	
	Altri ortaggi (escluso i funghi)	2	
	Legumi da granella	2	
	Cereali	2	
	Altri prodotti di origine vegetale	0,2	
	Tabacco (fresco)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
METIOCARB (insetticida – limacida)	Mandorle, pomacee, drupacee, uve, fragole	0,05	
	Carote, ravanelli, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, .fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, cardo, sedano, finocchio	0,05	
	Patate	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Erba medica, trifoglio	0,05	
	Tabacco	0,05	
METIRAM (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METOLACLOR (diserbante)	Semi di soia	0,05	Somma degli isomeri costituenti
	Semi di girasole	0,04	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Tabacco (verde)	0,06	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,3	
MONOLINURON (*) (diserbante)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,05	
	Legumi in granella	0,05	(*) Tale voce si applica a decorrere dal 1° luglio 2002, sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 maggio 2000
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
OLIO MINERALE (insetticida)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, pomacee, drupacee, uve da tavola e vino, ribes, fichi, cachi, olive	--(*)	(*) Esente dall'indicazione
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee, fagioli senza baccello, sedani, finocchi, carciofi	--(*)	
	Patate	--(*)	
	Mais	--(*)	
	Barbabietole da zucchero	--(*)	
PENCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, pesche, uve, fragole	0,1	
	Cipolle, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, piselli senza baccello, carciofi	0,1	
	Tabacco	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi	0,5	Somma degli isomeri costituenti.
	Mandorle	0,1	
	Pomacee, drupacee, uve, fragole, actinidie	1	
	Altra frutta	0,05	
	Sedani rapa, ravanelli, cucurbitacee, mais dolce, cavolfiori, piselli con baccello	0,1	
	Solanacee, fagioli con baccello, porri	0,5	
	Cavoli cappucci, cavoli a foglia, spinaci e simili	1	
	Lattughe e simili, erbe fresche, sedani, rabarbaro	2	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di arachide, di colza e di senape	0,1	
	Semi di cotone	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	2	
	Luppolo	0,1	
	Mais	0,2	
	Altri cereali	2	
	Barbabietola da zucchero	1	
	Tabacco (verde)	1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	5	
	Farina bianca	0,5	
	Crusca	10	
PIPERONIL BUTOSSIDO (sinergizzante piretrine)	Frutta	3	
	Ortaggi (escluso i funghi)	3	
	Leguminose in granella	20	
	Semi di girasole	3	
	Patate	3	
	Cereali in granella	20	
	Barbabietole da zucchero	3	
	Foraggere leguminose	3	
	Tabacco	3	
PIRAZOFOS (*) (fungicida)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,05	
	Legumi in granella	0,05	(*) Tale voce si applica a decorrere dal 1° luglio 2002, sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 maggio 2000
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PIRETRINE (insetticida)	Frutta	1	Somma delle piretrine I e II, cinerine I e II, jasmoline I e II.
	Ortaggi	1	
	Leguminose in granella	3	
	Semi di girasole	1	
	Patate	1	
	Cereali in granella	3	
	Barbabietole da zucchero	1	
	Foraggere leguminose	1	
	Tabacco	1	
PIRIMIFOS-METILE (insetticida - acaricida)	Agrumi (esclusi mandarini)	1	
	Mandarini, uve da vino, actinidie	2	
	Altra frutta	0,05	
	Carote, pomodori, peperoni, meloni, cavoli a infiorescenza	1	
	Cetrioli	0,1	
	Cavoli di Bruxelles, funghi coltivati	2	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Cereali	5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erbe aromatiche ed infusionali (escluso tè), essiccato commerciale	0,5	
	Prodotti moliti (*)	2	(*) Provenienti dai cereali trattati.
PROFAM (diserbante)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,05	
	Legumi in granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
PROPICONAZOLO (fungicida)	Albicocche, pesche	0,2	
	Uve	0,5	
	Banane	0,1	
	Altra frutta	0,05	
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
PROPINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROPOXUR (insetticida)	Limoni, limette, mandarini	0,3	
	Ribes a grappoli, uva spina	0,2	
	Altra frutta	0,05	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	0,5	
	Porri	1	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Tabacco	3	
RAME (composti inorganici del) (fungicida)	Frutta	20	Residuo espresso come rame.
	Ortaggi	20	
	Semi oleaginosi	10	
	Patate	20	
	Luppolo (essiccato)	750	
	Luppolo (estratto)	350	
	Cereali	10	
	Barbabietole da zucchero	20	
	Caffè (crudo)	50	
	Tabacco	20	
ROTENONE (insetticida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, olive	0,04	
	Carote, agli, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, cocomeri, cavoli, lattuga, indivie, radicchi, spinaci, fagioli senza baccello, sedani, finocchi, carciofi, porri	0,04	
	Patate	0,04	
SPIROXAMINA (fungicida)	Uve	1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0,05	
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Orzo, avena	0,3	
	Altri cereali	0,05	
TECNAZENE (fungicida)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,05	
	Legumi in granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Vedere BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
TRICHODERMA HARZIANUM (fungicida)	Uve	-- (*)	(*) Esente dall'indicazione
	Pomodori	-- (*)	
TRICLORFON (insetticida)	Frutta	0,5	
	Ortaggi	0,5	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	0,1	
	Cereali	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,1	
TRIFORINE (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, ciliegie, ribes a grappoli, uva spina	2	
	Prugne	1	
	Altra frutta	0,05	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	30	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,1	
	Altri cereali	0,05	
VINCLOZOLIN (fungicida)	Pomacee	1	Somma di vinclozolin e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina espressa come vinclozolin.
	Albicocche, prugne	2	
	Ciliegie	0,5	
	Uve, fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	5	
	Ribes a grappoli, actinidie	10	
	Altra frutta	0,05	
	Ortaggi a bulbo, cucurbitacee	1	
	Solanacee (escluso il pomodoro)	3	
	Cavoli cinesi, witloof, fagiolini, piselli con baccello	2	
	Lattughe e simili	5	
	Carote, fagioli senza baccello	0,5	
	Piselli senza baccello	0,3	
	Altri ortaggi	0,05	
	Fagioli e piselli da granella	0,5	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di colza	1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	40	
	Cereali	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ZINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.
ZIRAM (fungicida)	Vedere METAM SODIUM		
ZOLFO (fungicida)	Frutta	50	
	Ortaggi (escluso i funghi)	50	
	Semi oleaginosi	50	
	Patate	50	
	Cereali	50	
	Barbabietole da zucchero	50	
	Tabacco	50	

02A00793

ORDINANZA 18 dicembre 2001.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 31 dicembre 2001, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Vista la propria ordinanza del 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, è stato disposto, in attesa di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;

Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Considerato che è in corso di recepimento la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

Considerato che è già iniziato da parte del Parlamento l'esame di numerose proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita;

Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani anche per l'incertezza sull'applicazione delle norme di prevenzione della trasmissione

dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonché di patologie geneticamente trasmesse, costituisce potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro;

Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni suscettibile di verificarsi;

Ravvisata la necessità di salvaguardare ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello internazionale;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2002 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, nonché dell'ordinanza 25 luglio 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 30 giugno 2002, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

2. L'efficacia dell'ordinanza 25 luglio 2001, recante il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani, è prorogata al 30 giugno 2002.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 22

02A01193

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2001.

Integrazione delle prove di analisi relative al laboratorio pH S.r.l., di Tavernelle V.P.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P., e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P., o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 3 settembre 2001, con il quale autorizza il laboratorio pH S.r.l. di Tavernelle V.P. (Firenze) ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di apportare la dovuta correzione e di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 luglio 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

indice di rifrazione;

polifenoli;

steroli;

tocoferoli;

valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine.

Roma, 5 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00730

DECRETO 10 dicembre 2001.

Revoca dell'autorizzazione concessa ai laboratori per svolgere analisi nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il provvedimento amministrativo con il quale il laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6 è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6, non ha adempiuto a quanto previsto dalla citata circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000 e non ha attivato alcuna procedura rivolta ad ottenere l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da parte di organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il relativo provvedimento amministrativo di cui in premessa, al laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6 ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico è revocata.

Art. 2.

La revoca di cui al presente decreto non preclude la possibilità di ottenere in futuro l'autorizzazione di questo Ministero, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico, qualora dimostra il possesso dell'accreditamento rilasciato da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003, come previsto dalla circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00731

DECRETO 10 dicembre 2001.

Revoca dell'autorizzazione concessa ai laboratori per svolgere analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visti i provvedimenti amministrativi con i quali i laboratori indicati nel presente decreto sono stati autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove è previsto il marchio INE ;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi

finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001:

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che i laboratori indicati nel dispositivo non hanno adempiuto a quanto previsto dalla citata circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000 e non hanno attivato alcuna procedura rivolta ad ottenere l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da parte di organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con i relativi provvedimenti amministrativi di cui in premessa, ai sotto elencati laboratori, ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini è revocata:

Regione Piemonte:

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - Sezione operativa di Torino, via Ormea n. 47 - 10125 Torino;

Istituto professionale di Stato per l'agricoltura «G. Umbertini» - 10014 Caluso (Torino);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, corso Sabastopoli n. 3 - 10134 Torino.

Regione Piemonte - U.S.L. n. 70 - servizio igiene pubblica - laboratorio igiene e profilassi - reparto chimico, via Don Gasparolo n. 1 - 15100 Alessandria;

Laboratorio sanità pubblica - regione Piemonte - U.S.L. n. 68, piazza Alfieri n. 33 - 14100 Asti;

Laboratorio sanità pubblica - reparto chimico - U.S.L. n. 58, via M. D'Azeglio n. 4 - 12100 Cuneo;

Laboratorio sanità pubblica - U.S.L. n. 51, viale Roma n. 7 - 28100 Novara;

Istituto professionale per odontotecnici ed operatori biologici C.F. Gauss, via Asinari n. 1 - 14100 Asti;

Laboratorio chimico merceologico camera di commercio I.A.A. di Vercelli, piazza Risorgimento n. 12 - 13100 Vercelli;

Laboratorio C.S.A. S.r.l. Chemisint servizi per l'ambiente, via Serravalle n. 65 - 15067 Novi Ligure (Alessandria);

Cadir Lab S.r.l., strada Alessandria n. 13 - 15044 Quargnento (Alessandria);

Laboratorio Alchim - analisi chimiche - consulenze - progettazioni, via Silvio Pellico n. 28 - 10020 Cambiano (Torino).

Regione Liguria:

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, via Rubattino n. 6 - 12126 Genova;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette terminale della cellulosa, zona porto - 17100 Savona;

Unità sanitaria locale n. 1 Imperiese, via Nizza n. 6 - 18100 Imperia;

Laboratorio provinciale di igiene e profilassi reparto chimico - U.S.L. n. 12, via Montesano n. 5 - 16122 Genova;

Laboratorio chimico del presidio multizonale di prevenzione U.S.L. n. 19 Spezzino, via Fontevivo n. 129 - 19100 La Spezia.

Regione Lombardia:

Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Milano - facoltà di agraria, via Celoria n. 2 - 20133 Milano;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette - 22100 Como;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette - 22100 Pontechiasso (Como);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, via Valtellina n. 1 - 20159 Milano;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - U.S.L. n. 41, via G. Cantore n. 20 - 25122 Brescia;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica U.SS.L. n. 11, via Cadorna n. 8 - 22100 Como;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica, via S. Maria in Betlem n. 1 - 26100 Cremona;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica, via Stelvio n. 35/A - 23100 Sondrio;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica U.S.L. n. 3, via Campigli n. 5 - 21100 Varese;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica U.S.L. n. 29, via C. Maffei n. 4 - 24100 Bergamo;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica U.SS.L. n. 47, viale Risorgimento n. 43 - 26100 Mantova;

Laboratorio presidio multizonale igiene e prevenzione - unità operativa chimica - U.SS.L. n. 77, via Nino Bixio n. 13 - 27100 Pavia;

Laboratorio Chemiricerche S.r.l., via Leonardo da Vinci n. 12 - 21080 Molinetto di Mazzano (Brescia).

Regione Trentino-Alto Adige:

Laboratorio chimico provinciale - sezione suolo e alimenti - assessorato alle attività sociali, igiene e sanità, via Amba Alagi n. 5 - 39100 Bolzano;

Laboratorio chimico analitico e sperimentale dott. Bruno Weger, via dei Vanga n. 29 - 39100 Bolzano.

Regione Veneto:

Istituto tecnico agrario statale con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia - Laboratorio di chimica agraria - 31015 Conegliano (Treviso);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette - 37100 Verona;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, via Ca' Marcello n. 15 - 30100 Mestre-Venezia;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - sezione chimico-ambientale - U.S.L. n. 3, via S. Andrea n. 1 - 32100 Belluno;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - sezione chimico-ambientale - U.SS.L. n. 21, via Ospedale civile n. 22 - 35100 Padova;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - sezione chimico-ambientale - U.SS.L. n. 36, campo della Lana n. 601 - 30100 Venezia;

Presidio multizonale di prevenzione - U.SS.L. n. 8/VI - via Spalato n. 16 - 36100 Vicenza;

Laboratorio chimico-merceologico della camera di commercio I.A.A. di Verona, corso Porta Nuova n. 96 - 37100 Verona;

Laboratorio analisi merceologiche della camera di commercio I.A.A. di Vicenza, corso Fogazzaro n. 37 - 36100 Vicenza;

Laboratorio consorzio tutela vini DOC Gambellara c/o Municipio — 36053 Gambellara (Vicenza);

Laboratorio di analisi del consorzio di tutela vini DOC prosecco di Conegliano Valdobbiadene, via Roma n. 7 - 31050 Solighetto (Treviso);

Laboratorio di analisi dei consorzi di tutela dei vini DOC: Bardolino, Bianco di Custoza e Valdadige - via Marconi n. 49 - 37010 Sega di Cavaion Veronese (Verona);

Laboratorio La Chimicadige S.n.c. di Tezza A. e C., via Tre Ponti n. 22 - 37050 S. Maria di Zevio (Verona);

Laboratorio Itochem istituto S.r.l., via Lago di Alleghe n. 15 - 36015 Schio (Vicenza);

Laboratorio chimico veneto S.r.l., via Calatafimi n. 27 - 36100 Vicenza.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - sezione operativa di Gorizia, via Duca D'Aosta n. 115 - 34170 Gorizia;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, via del Lazzaretto Vecchio n. 24 - 34100 Trieste;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - sezione chimico-ambientale - U.S.L. n. 2, via Duca D'Aosta n. 115/A - 34170 Gorizia;

Presidio multizonale di prevenzione - U.S.L. n. 11, via Delle Acque n. 8 - 33170 Pordenone;

Presidio multizonale di prevenzione - sezione chimico-ambientale - U.S.L. n. 1 Triestina, via Lamarmora n. 13 - 34100 Trieste;

Presidio multizonale di prevenzione - sezione chimico-ambientale - U.S.L. n. 7, via Cologna n. 42 - 33100 Udine;

Laboratorio chimico-merceologico della camera di commercio I.A.A. di Trieste, via S. Nicolò n. 7 - 34100 Trieste;

Laboratorio Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli Venezia Giulia, via III Armata s.n.c. - 34170 Gorizia;

Laboratorio Università degli studi di Trieste - facoltà di economia e commercio - laboratorio centro servizi sede staccata Gorizia, via Alviano n. 18 - 34170 Gorizia;

Laboratorio centro di riferimento enologico S.r.l., via IV Genova n. 9 - 33050 Pozzuolo del Friuli (Udine);

Laboratorio di analisi S.a.s di Diust e C., piazza della Divisione Julia n. 18 - 33040 Corno di Rosazzo (Udine).

Regione Emilia-Romagna:

Università degli studi di Bologna - centro di ricerche viticole ed enologiche - sezione enologica, via S. Giacomo n. 7 - 40126 Bologna;

Istituto professionale di Stato per l'agricoltura, via Quaini n. 12 - 40026 Imola (Bologna);

Istituto tecnico agrario statale «G. Garibaldi» - 47023 Cesena (Forlì);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, viale Pietramellara n. 1/20 - 40100 Bologna;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - sezione chimico-ambientale - U.S.L. n. 35, via Albneroni n. 17 - 48100 Ravenna;

Laboratorio merceologico della camera di commercio I.A.A. di Reggio Emilia - 42100 Reggio Emilia;

Laboratorio arte casearia S.r.l. - laboratorio analisi chimico-microbiologiche e di tecnologia alimentare, via Polonia n. 33 - 41100 Modena;

Centro operativo ortofrutticolo, via Bologna n. 535 - 44044 Chiesuol del Fosso (Ferrara).

Regione Toscana:

Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Firenze, via Donizetti n. 6 - 50100 Firenze;

Laboratorio di chimica agraria già annesso all'Istituto tecnico statale per geometri «G. Salvemini», via G. Giusti n. 27 - 50121 Firenze;

Istituto tecnico agrario statale, strada Scacciapensieri - 53100 Siena;

Istituto tecnico industriale statale «A. Avogadro», via Case Nuove - 53021 Abbadia S. Salvatore (Siena);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, viale Carducci n. 1/3 - 57100 Livorno;

Servizio multizonale di prevenzione - unità operativa di chimica ambientale - U.S.L. n. 28, via Fiume n. 31 - 58100 Grosseto;

Servizio multizonale di prevenzione - U.S.L. n. 12 - unità operativa di chimica ambientale, via Vittorio Veneto n. 26 - 56100 Pisa;

Laboratorio Consorzio del vino Chianti, viale Belfiore n. 9 - 50144 Firenze;

Laboratorio studio Alpha ecologia, via Agnoletti n. 3 - 50018 Scandicci (Firenze);

Laboratorio analisi cliniche Valdarno S.r.l., viale Gramsci n. 24 - 52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Laboratorio Progetto natura S.r.l., via Marradi n. 41 - 59100 Prato;

Laboratorio Studio ambiente - studio associato dott. Gorelli M., PI. Niccolaini F., dott. Polasso e dott. Calisti M., via Fossombroni n. 18/A - 58100 Grosseto;

Laboratorio Ente tutela vini dell'Empolese, piazza della Vittoria n. 30 - 50053 Empoli (Firenze).

Regione Marche:

Laboratorio chimico dell'Istituto tecnico agrario statale - 60044 Fabriano (Ancona);

Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto tecnico agrario statale «G. Cecchi», via Caprile n. 1 - 61100 Pesaro;

Servizio multizonale di sanità pubblica - U.S.L. n. 12, via C. Colombo n. 106 - 60127 Ancona;

Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - 61100 Pesaro;

Laboratorio Techagri M. S.r.l., via degli Artigiani n. 20 - 60031 Castelplanio (Ancona).

Regione Umbria:

Istituto di chimica agraria dell'Università degli studi di Perugia, borgo XX Giugno n. 72 - 06100 Perugia;

Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Perugia - Dipartimento scienze alimentari e nutrizione, via S. Costanzo - 06100 Perugia;

Presidio multizonale di prevenzione - laboratorio chimico-ambientale, via F. Cesi n. 24 - 05100 Terni;

Istituto tecnico agrario statale «A. Ciuffelli», via Montecristo - 06059 Todi (Perugia);

Laboratorio Geochim S.a.s., via Flaminia n. 146 - frazione Rigali - 06023 Gualdo Tadino (Perugia).

Regione Abruzzo:

Istituto sperimentale per elaiotecnica, via C. Battisti n. 22 - 65100 Pescara;

Laboratorio di igiene e profilassi - reparto chimico, via Marconi n. 51 - 65100 Pescara;

Laboratorio chimico di igiene e profilassi - U.SS.L., piazza Martiri Pennesi - 64100 Teramo;

Laboratorio Laser Lab S.r.l., via Custoza n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti);

Regione Molise:

U.S.L. n. 5 - presidio multizonale di igiene e prevenzione, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso;

U.S.L. n. 5 - presidio multizonale di igiene e prevenzione - regione Molise, via Berta (pal. provincia) - 86170 Isernia.

Regione Lazio:

Istituto tecnico agrario statale «G. Garibaldi», via Ardeatina n. 524 - 00178 Roma;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, via Carucci n. 71 - 00143 Roma;

Laboratorio di igiene e profilassi - reparto chimico, via G. Saredo n. 52 - 00173 Roma;

Laboratorio di igiene e profilassi - U.S.L. VT/3, via Monte Zebio - 01100 Viterbo;

Consorzio tutela denominazione vino Frascati, via Matteotti n. 12/A - 00044 Frascati (Roma);

Laboratorio Consorzio agrital ricerche, viale Industria n. 24 - 00057 Maccarese (Roma);

Laboratorio Chimici riuniti S.r.l. - Gruppo Bios, via L. Bellotti Bonn n. 15 - 00197 Roma;

Laboratorio di chimica, industrie agrarie e microbologia dell'Istituto tecnico agrario statale «F.lli Agosti», viale Agosti n. 5 - 01022 Bagnoreggio (Viterbo).

Regione Campania:

Istituto di chimica agraria dell'Università degli studi di Napoli - 80055 Portici (Napoli);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, palazzo Dogana, via De Gasperi - 80133 Napoli;

Regione Campania - U.S.L. n. 53, via Nizza n. 146 - 84100 Salerno;

Laboratorio multizonale di igiene e profilassi - sezione chimica - U.S.L. n. 5, via S. Pasquale n. 34/B - 82100 Benevento;

Laboratorio di analisi S.I.C.A. ambiente S.r.l. - servizi igiene controllo ambientale, viale Stazione - 82030 Ponte (Benevento);

Laboratorio Sannio tecnologie S.r.l. - contrada Collepiano - 82030 Torrecuso (Benevento);

Laboratorio di analisi Eco Lab '95, via S. Leonardo n. 120 - 84131 Salerno.

Regione Basilicata:

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - settore chimico ambientale - U.S.L. n. 6, via Ridola n. 60 - 75100 Matera;

Laboratorio di igiene e profilassi - reparto chimico - 85100 Potenza.

Regione Puglia:

Istituto sperimentale agronomico, via Celso Ulpiani n. 5 - 70100 Bari;

Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Bari, via G. Amendola - 70126 Bari;

Laboratorio chimico merceologico dell'Università degli studi di Bari - Dipartimento di chimica, via G. Amendola - 70126 Bari;

Istituto tecnico statale commerciale mercantile «P. Giannone», via L. Sbano - 71100 Foggia;

Istituto tecnico agrario statale «B. Caramia» - specializzato per la viticoltura e l'enologia - 70010 Locorotondo (Bari);

Istituto tecnico agrario statale «G. Pavoncelli» - 71042 Cerignola (Bari);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, corso A. De Tullio n. 1 - 70122 Bari;

Laboratorio di igiene e profilassi - reparto chimico - U.S.L. n. 1/LE, via Miglietta n. 1 - 73100 Lecce;

Laboratorio igiene e profilassi - reparto chimico - U.S.L. n. 5, palazzo del Governo - 74100 Taranto;

Laboratorio igiene e profilassi - reparto chimico - U.S.L. n. 4/BR, via Galanti n. 16 - 72100 Brindisi;

Unità sanitaria locale n. 8, piazza della Libertà - palazzo INAM - 71100 Foggia;

Laboratorio dell'enotecnico - Centro studi vini, via Matteotti n. 13 - 73100 Lecce;

Laboratorio di analisi chimiche e merceologiche Prochim S.r.l., via Foggia n. 201 - 70051 Barletta (Bari);

Laboratorio di analisi chimiche del dott.. A. De Nicolò e dott.ssa L. Crapolicchio, via V. Alfieri n. 15/A - 70031 Andria (Bari);

Laboratorio analisi Stante S.r.l., viale Virgilio n. 103 - 74100 Taranto;

Laboratorio Rocchi prelevatori S.n.c., via La Piccirella n. 5 - 71100 Foggia.

Regione Calabria:

Laboratorio di igiene e profilassi - U.S.L. n. 18 - regione Calabria - 88100 Catanzaro;

Laboratorio Istituto professionale di Stato per l'agricoltura «F. Todaro», via Brenta n. 39 - 87100 Cosenza;

Laboratorio Enocalabria - soc. coop. a r.l., via Omero n. 12 - 88072 Cirò Marina (Catanzaro).

Regione Sicilia:

Istituto sperimentale per la cerealicoltura — sezione periferica di Catania, via Varese n. 43 - 95123 Catania;

Istituto tecnico agrario statale «F. Eredia» - specializzato per la viticoltura e l'enologia, via del Bosco n. 43 - 95100 Catania;

Laboratorio merceologico - Istituto tecnico commerciale statale «G. Garibaldi» - 91025 Marsala (Trapani);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, via S. Maria di Betlem n. 18 - 95100 Catania;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette - 90100 Palermo;

Regione Siciliana - U.S.L. n. 26 - laboratorio di igiene e profilassi, via E. Bufardeci n. 5 - 96100 Siracusa;

Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - reparto chimico, via C. Ardizzone n. 35 - 95100 Catania;

Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - 97100 Ragusa;

Regione Siciliana - osservatorio per le malattie delle piante, corso Umberto n. 114 - 95024 Acireale (Catania);

Istituto regionale della vite e del vino - sezione sperimentale di Pachino - 96018 Pachino (Siracusa);

Istituto regionale della vite e del vino - sezione sperimentale di Partinico - 90047 Partinico (Palermo);

Laboratorio di chimica agraria annesso al vivaio governativo di viti americane, viale Regina Margherita n. 9 - 90100 Palermo;

Laboratorio di studi ed assistenza geoagronomica soc. coop. a r.l., via P. P. Pasolini, traversa n. 1 - 92024 Canicattì (Agrigento);

Laboratorio A.C.I.M. - analisi cliniche, industriali e merceologiche, via Manzoni n. 35 - 95124 Catania;

Laboratorio Ecologica Buffa Antonino di Serro Giuseppe & C. S.a.s., via S. Pertini n. 30 - 91014 Castellammare del Golfo (Trapani);

Regione Sardegna:

Laboratorio Università degli studi di Sassari - Dipartimento di scienze ambientali agrarie e di biotecnologie agroalimentari - 07100 Sassari;

Istituto tecnico agrario statale «Duca degli Abruzzi» - laboratorio di chimica agraria, via S. Alenixedda n. 2 - 09100 Cagliari;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, via E. Melis n. 2 - 09100 Cagliari;

Laboratorio di igiene e profilassi - reparto chimico - U.S.L. n. 21, viale Ciusa n. 6 - 09100 Cagliari;

Regione Sardegna - U.S.L. n. 7 - 08100 Nuoro;

Laboratorio di igiene e profilassi - reparto chimico - U.S.L. n. 1, via M. Zanfarino n. 44 - 07100 Sassari;

Laboratorio Centro regionale agrario sperimentale, via L. B. Alberti n. 9 - 09131 Cagliari;

Laboratorio chimico del dott. Piero Pin e C. S.n.c., via Lanusei n. 13 - 09100 Cagliari.

Art. 2.

La revoca di cui al presente decreto non preclude ai laboratori elencati nell'art. 1, la possibilità di ottenere in futuro l'autorizzazione di questo Ministero, ad eseguire analisi ufficiali e a rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo anche per l'esportazione, qualora dimostrino il possesso dell'accreditamento rilasciato da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003, come previsto dalla circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00728

DECRETO 11 gennaio 2002.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - S.r.l.», in Thiene, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 7 agosto 1998 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto 19 luglio 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è stata prorogata di novanta giorni a far data dal 20 agosto 2001;

Visto il decreto 15 novembre 2001 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 luglio 2001, è stato differito di sessanta giorni a far data dal 20 novembre 2001;

Vista la comunicazione del consorzio di tutela del formaggio Grana Padano datata 21 dicembre 2001 con la quale viene sciolta la riserva concernente la designazione dell'organismo di controllo di cui alle premesse del citato decreto 15 novembre 2001;

Considerato che l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la D.O.P. «Grana Padano» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 17 luglio 2001, protocollo n. 63247 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla D.O.P. predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la D.O.P. «Grana Padano»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «Grana Padano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 16 luglio 1998, all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in seguito denominato «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e prorogata con decreti 19 luglio 2001 e 15 novembre 2001 fino al 19 gennaio 2002, è rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998,

n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Grana Padano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di tre anni a far data dall'11 gennaio 2002.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» comunica, con cadenza mensile, al Ministero delle politiche agricole e forestali, alle regioni e alla provincia autonoma di cui all'art. 6 e agli enti e soggetti individuati dal Ministero, le attestazioni di conformità rilasciate ai soggetti immessi nel sistema di controllo per la corrispondente categoria.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 4280/01 del 29 dicembre 2001 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 31 dicembre 2001, «per motivi che rivestono carattere di eccezionalità»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 2 gennaio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00962

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 4280/01 del 29 dicembre 2001 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Trieste nel giorno 31 dicembre 2001, «per motivi che rivestono carattere di eccezionalità»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 2 gennaio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00963

DECRETO 15 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 5.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Milano 5 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 21 dicembre 2001, a seguito di un guasto alla centrale termica;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 5, il 21 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00961

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2002.

Attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del medesimo art. 8,

EMANA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Soggetti obbligati a ritirare le banconote

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono alla Banca d'Italia:

le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

le Poste Italiane S.p.a.;

la Cassa depositi e prestiti;

le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

le società di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi compresi le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le imprese di assicurazione;

i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

i soggetti svolgenti attività di custodia e trasporto di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

le società di riscossione dei tributi;

gli uffici della pubblica amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Art. 2.

Modalità e tempi di invio delle banconote

1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsità, unitamente ad un modulo, compilato conformemente allo schema allegato al presente provvedimento.

2. Le banconote di cui al precedente comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia senza indugio e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo a quello dell'individuazione delle banconote medesime.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2002

Il Governatore: FAZIO

VERBALE DI RITIRO BANCONOTE EURO - *Art. 8 D.L. 350/01* -

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI VERBALIZZAZIONE

gg mm aa

(3) ENTE VERBALIZZANTE

denominazione — indirizzo — nr. civico

comune — provincia — nr. telefono — nr. fax

(4) Codice ABI — (5) CAB — (6) Altro codice identificativo

(7) DATA DI INDIVIDUAZIONE DELLA BANCONOTA SOSPETTA (gg/mm/aa)

(8) ENTE DI PROVENIENZA DELLA BANCONOTA (solo se diverso da quello verbalizzante)

(denominazione, indirizzo, comune e sigla provincia)

B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

(9) TAGLIO BANCONOTE	(10) SERIE	(11) COMBINAZIONE ALFANUMERICA 1^ combinaz.	2^ combinaz. (se diversa)	(12) PLATE NUMBER	(13) NUMERO PEZZI

(14) TOTALE PEZZI

(15) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALLEGATI

(16) MODALITA' DI RINVENIMENTO

In presenza dell'esibitore ☐ In assenza dell'esibitore ☐

Altre informazioni utili :

C) DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

Dati rilevati da documento d'identità ☐ Sedicente ☐

(17) COGNOME — (18) NOME

(19) DATA NASCITA — (20) LUOGO NASCITA

(21) RECAPITO

(22) IL VERBALIZZANTE — (23) L'ESIBITORE

ATTENZIONE : vedi note sul retro -

Note:

Le suddette banconote sospette di falsità saranno esaminate dal Centro nazionale analisi delle banconote (CNA) istituito presso la Banca d'Italia di Roma.

Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e rimborserà all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote ritirate, con vaglia cambiario «non trasferibile» intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.

Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Banca d'Italia comunicherà alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro, il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal citato CNA.

In questo caso, ovviamente, nessun rimborso dovuto all'esibitore.

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:

uno viene trasmesso, per il tramite della filiale della Banca d'Italia competente per territorio, al Centro nazionale di analisi (CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;

uno viene consegnato all'esibitore (se presente);

uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvederà, senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo via fax all'Ufficio centrale antifalsificazione mezzi pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite numero verde fax 800307314, unitamente a copia fotostatica recto-verso della/e banconota/e ritirata/e.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE RITIRO BANCONOTE

; A) *Dati identificativi del verbalizzante:*

(1) va indicato un numero o un identificativo alfanumerico univoco attribuito dal verbalizzante;

(2) giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre);

(3) indicare la denominazione (ad es. Banca «X», Poste Italiane S.p.a., cambiavaluta «Y», SICAV «Z», ecc.) dell'ente verbalizzante, l'indirizzo completo (via e n. civico, comune e sigla provincia), numero di telefono e fax;

(4) (5) vanno indicati rispettivamente i codici ABI e CAB, comprensivi — ove possibile — del sesto numero (C.I.N.); gli enti/soggetti privi dei codici ABI/CAB lasceranno in bianco tali campi;

(6) i soggetti verbalizzanti privi dei codici di cui al punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice identificativo di iscrizione all'elenco e/o albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno invece il codice di sportello;

(7) giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre); tale data potrà coincidere, ovvero essere antecedente, a quella di verbalizzazione di cui al punto (2);

(8) va indicato l'ente di provenienza della banconota qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).

B) *Dati identificativi delle banconote ritirate:*

(9) indicare il taglio delle banconote ritirate;

(10) indicare la serie delle banconote ritirate;

(11) la seconda colonna (2ª combinazione) va compilata esclusivamente in caso di due diverse combinazioni alfanumeriche presenti sulla medesima banconota ritirata;

(12) indicare il plate number (eventuale);

(13) sarà sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio e serie, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso che le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse) e lo stesso plate number;

(14) totale aritmetico della colonna «numero pezzi»;

(15) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le sei righe previste nella sezione B); tali moduli recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento del verbale di cui sono parte integrante;

(16) apporre una X sulla casella «In presenza dell'esibitore» qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, segnare la casella «In assenza dell'esibitore»; nelle «Altre informazioni utili» inserire altre modalità di rinvenimento ed eventuali particolarità legate all'esibizione della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di banconota proveniente da distributori autamatici, distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o ancora, se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore).

C) *Dati identificativi dell'esibitore:*

(17) (18) (19) (20) dati rilevati da un documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente, che saranno utilizzati per la procedura di eventuale rimborso del valore della banconota ritirata, nel caso di accertata autenticità della stessa da parte del CNA della Banca d'Italia. In caso di nazionalità straniera, indicare anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito;

(21) può anche essere diverso dalla residenza anagrafica (anche telefonico);

(22) timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante;

(23) firma per esteso dell'eventuale esibitore della banconota.

02A01113

PREFETTURA DI BOLOGNA

DECRETO 16 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Il cigno - piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 435 in data 22 settembre 1998 con il quale è stata ordinata l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «Il cigno - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 25 febbraio 2000 la suddetta cooperativa è stata messa in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 1º ottobre 2001;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche;

Decreta:

È ordinata la cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Il cigno - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura ed a quello del comune di Bologna.

Bologna, 16 ottobre 2001

Il prefetto: IOVINO

02A00818

DECRETO 17 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Retroscena - piccola cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 545 in data 3 novembre 1998 con il quale è stata ordinata l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «Retroscena - piccola cooperativa a r.l.», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea straordinaria in data 8 novembre 1999 la suddetta cooperativa è stata messa in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 1° ottobre 2001;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche;

Decreta:

È ordinata la cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Retroscena - piccola cooperativa a r.l.», con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura ed a quello del comune di Bologna.

Bologna, 17 ottobre 2001

Il prefetto: IOVINO

02A00819

DECRETO 17 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Consorzio Unizoo», in Anzola dell'Emilia.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 969 in data 10 ottobre 1987 con il quale è stata ordinata l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «Consorzio Unizoo», con sede in Anzola dell'Emilia;

Considerato che con decreto del Ministero del lavoro in data 4 giugno 1991 la suddetta cooperativa è stata messa in liquidazione;

Preso atto che con nota in data 31 luglio 2001 il liquidatore ha comunicato l'avvenuta chiusura della procedura di liquidazione;

Visto il certificato C.C.I.A.A. attestante l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 17 settembre 2001;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche;

Decreta:

È ordinata la cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Consorzio Unizoo», con sede in Anzola dell'Emilia.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura ed a quello del comune di Anzola dell'Emilia.

Bologna, 17 ottobre 2001

Il prefetto: IOVINO

02A00820

DECRETO 17 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «C.A.R.», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1121 in data 19 aprile 1990 con il quale è stata ordinata l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «C.A.R.», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea straordinaria in data 14 gennaio 1991 la suddetta cooperativa è stata messa in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 17 settembre 2001;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche;

Decreta:

È ordinata la cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «C.A.R.», con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura ed a quello del comune di Bologna.

Bologna, 17 ottobre 2001

Il prefetto: IOVINO

02A00821

DECRETO 4 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «CO.GE.S», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1660 in data 24 novembre 1986 con il quale è stata ordinata l'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa «CO.GE.S», con sede in Bologna;

Visto il verbale di messa in liquidazione in data 28 dicembre 1994;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 26 novembre 2001;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

È ordinata la cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «CO.GE.S», con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura ed a quello del comune di Bologna.

Bologna, 4 dicembre 2001

Il prefetto: IOVINO

02A00822

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002. (Deliberazione n. 312/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2001,

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Viste:

la delibera 4 dicembre 1996, n. 03/96, con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

la delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, con cui l'Autorità ha approvato modifiche del proprio regolamento di contabilità, assumendo come riferimento per l'esercizio finanziario il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno;

la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità ha modificato i termini di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e ha istituito un capitolo di spesa denominato «Fondo compensazione entrate»;

la delibera 20 dicembre 2000, n. 233/00, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001;

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas come risulta dal documento allegato alla presente delibera (allegato *A*) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al presidente affinché il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 21 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2002

Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	Previsione esercizio 2002 (euro)
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.776.084.885	7.114.754,08	(3.047.656,08)	**4.067.098,00**
I			**ENTRATE CORRENTI**				
	I		**Vendita di beni e servizi**	0	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria I	0	0,00	0,00	**0,00**
	II		**Trasferimenti**				
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0	0,00	0,00	**0,00**
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas	33.797.075.000	17.454.732,55	(1.389.732,55)	**16.065.000,00**
			Totale categoria II	33.797.075.000	17.454.732,55	(1.389.732,55)	**16.065.000,00**
	III		**Redditi patrimoniali**				
		102	Interessi attivi	2.000.000.000	1.032.913,80	(332.913,80)	**700.000,00**
			Totale categoria III	2.000.000.000	1.032.913,80	(332.913,80)	**700.000,00**
	IV		**Entrate diverse**				
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	50.000.000	25.822,84	(822,84)	**25.000,00**
			Totale categoria IV	50.000.000	25.822,84	(822,84)	**25.000,00**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.847.075.000	18.513.469,19	(1.723.469,19)	**16.790.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	**Previsione esercizio 2002 (euro)**
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	0	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria V	0	0,00	0,00	**0,00**
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VI	0	0,00	0,00	**0,00**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0,00	0,00	**0,00**
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		**Partite di giro e contabilità speciali**				
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	50.000.000	25.822,84	(822,84)	**25.000,00**
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenute di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	4.800.000.000	2.478.993,12	221.006,88	**2.700.000,00**
			Totale categoria VII	4.850.000.000	2.504.815,96	220.184,04	**2.725.000,00**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.850.000.000	2.504.815,96	220.184,04	**2.725.000,00**
			TOTALE GENERALE	54.473.159.885	28.133.039,23	(4.550.941,23)	**23.582.098,00**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2002

Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	**Previsione esercizio 2002 (euro)**
I			**SPESE CORRENTI**				
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**				
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.740.000.000	898.635,00	(143.228,00)	**755.407,00**
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	400.000.000	206.582,76	(56.582,76)	**150.000,00**
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	300.000.000	154.937,07	(4.937,07)	**150.000,00**
			Totale categoria I	2.440.000.000	1.260.154,83	(204.747,83)	**1.055.407,00**
	II		**Personale in attività di servizio**				
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	10.800.000.000	5.577.734,51	322.265,49	**5.900.000,00**
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	4.200.000.000	2.169.118,98	30.881,02	**2.200.000,00**
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000	154.937,07	(29.937,07)	**125.000,00**
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	1.300.000.000	671.393,97	8.606,03	**680.000,00**
			Totale categoria II	16.600.000.000	8.573.184,52	331.815,48	**8.905.000,00**
	III		**Personale in quiescenza**				
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	900.000.000	464.811,21	(14.811,21)	**450.000,00**
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	500.000.000	258.228,45	(8.228,45)	**250.000,00**
			Totale categoria III	1.400.000.000	723.039,66	(23.039,66)	**700.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	**Previsione esercizio 2002 (euro)**
	IV		**Acquisto di beni e servizi**				
		130	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	800.000.000	413.165,52	(213.165,52)	**200.000,00**
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	1.200.000.000	619.748,28	(119.748,28)	**500.000,00**
		132	Canoni di locazione.	3.300.000.000	1.704.307,77	(304.307,77)	**1.400.000,00**
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	500.000.000	258.228,45	(158.228,45)	**100.000,00**
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	300.000.000	154.937,07	(34.937,07)	**120.000,00**
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	500.000.000	258.228,45	2.041.771,55	**2.300.000,00**
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	150.000.000	77.468,53	(27.468,53)	**50.000,00**
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	300.000.000	154.937,07	(54.937,07)	**100.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	Previsione esercizio 2002 (euro)
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	700.000.000	361.519,83	38.480,17	**400.000,00**
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	600.000.000	309.874,14	(39.874,14)	**270.000,00**
		140	Spese casuali.	10.000.000	5.164,57	(5.164,57)	**0,00**
		141	Spese di rappresentanza.	150.000.000	77.468,53	(37.468,53)	**40.000,00**
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	450.000.000	232.405,60	(102.405,60)	**130.000,00**
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	400.000.000	206.582,76	43.417,24	**250.000,00**
		144	Vigilanza locali.	550.000.000	284.051,29	(34.051,29)	**250.000,00**
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	200.000.000	103.291,38	(3.291,38)	**100.000,00**
		146	Premi di assicurazione diversi.	200.000.000	103.291,38	16.708,62	**120.000,00**
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	4.800.000.000	2.478.993,12	(78.993,12)	**2.400.000,00**
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	50.000.000	25.822,84	(822,84)	**25.000,00**
		149	Spese bancarie	15.000.000	7.746,85	(2.746,85)	**5.000,00**
			Totale categoria IV	15.175.000.000	7.837.233,44	922.766,56	**8.760.000,00**
			Trasferimenti	0	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria V	0	0,00	0,00	**0,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	Previsione esercizio 2002 (euro)
	VI		**Somme non attribuibili**				
		160	Fondo di riserva	3.450.764.823	1.782.171,30	(815.480,30)	**966.691,00**
		161	Fondo compensazione entrate	8.957.395.062	4.626.108,48	(4.626.108,48)	**0,00**
			Totale categoria VI	12.408.159.885	6.408.279,78	(5.441.588,78)	**966.691,00**
			TOTALE SPESE CORRENTI	48.023.159.885	24.801.892,24	(4.414.794,24)	**20.387.098,00**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
	VII		**Costituzione di fondi**				
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0	0,00	0,00	**0,00**
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**				
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.200.000.000	619.748,28	(219.748,28)	**400.000,00**
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	400.000.000	206.582,76	(136.582,76)	**70.000,00**
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità	0	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VIII	1.600.000.000	826.331,04	(356.331,04)	**470.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	**Previsione esercizio 2002 (euro)**
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.600.000.000	826.331,04	(356.331,04)	**470.000,00**
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**				
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**				
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	50.000.000	25.822,84	(822,84)	**25.000,00**
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	4.800.000.000	2.478.993,12	221.006,88	**2.700.000,00**
			Totale categoria IX	4.850.000.000	2.504.815,96	220.184,04	**2.725.000,00**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.850.000.000	2.504.815,96	220.184,04	**2.725.000,00**
			TOTALE GENERALE	54.473.159.885	28.133.039,24	(4.550.941,24)	**23.582.098,00**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2002: QUADRO RIASSUNTIVO

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	Previsione esercizio 2002 (euro)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.776.084.885	7.114.754,08	(3.047.656,08)	4.067.098,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	33.797.075.000	17.454.732,55	(1.389.732,55)	16.065.000,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	2.000.000.000	1.032.913,80	(332.913,80)	700.000,00
Categoria IV - Entrate diverse	50.000.000	25.822,84	(822,84)	25.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	35.847.075.000	18.513.469,20	(1.723.469,20)	16.790.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.850.000.000	2.504.815,96	220.184,04	2.725.000,00
TOTALE ENTRATE	54.473.159.885	28.133.039,24	(4.550.941,24)	23.582.098,00

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2001 (lire)	Previsione definitiva esercizio 2001 (euro)	Variazione per l'esercizio 2002 (euro)	Previsione esercizio 2002 (euro)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	2.440.000.000	1.260.154,83	(204.747,83)	1.055.407,00
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	16.600.000.000	8.573.184,52	331.815,48	8.905.000,00
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	1.400.000.000	723.039,66	(23.039,66)	700.000,00
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	15.175.000.000	7.837.233,44	922.766,56	8.760.000,00
Categoria V - Trasferimenti	0	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	12.408.159.885	6.408.279,78	(5.441.588,78)	966.691,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	48.023.159.885	24.801.892,24	(4.414.794,24)	20.387.098,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.600.000.000	826.331,04	(356.331,04)	470.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.850.000.000	2.504.815,96	220.184,04	2.725.000,00
TOTALE SPESE	54.473.159.885	28.133.039,24	(4.550.941,24)	23.582.098,00

02A00722

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

192º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999, n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.) 223/81 (suppl. ord.). n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000, n. 208/2000, n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.), n. 167/2001 (suppl. ord.) e n. 296/2001 (suppl. ord.) i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 13109 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.191/C/92 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "WESTLEY RICHARDS" MOD. DROP-LOCK
Calibro: mm 8 x 57 JR
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ---
Lunghezza delle canne: mm 680
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA "SCARAVELLI EMILIO & C."
Classe: C 5

N. 13110 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.4863/C/82 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "MENEGON RENATO" MOD. ADIGE
Calibro: .30 R BLASER
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MENEGON RENATO TITOLARE DELLA DITTA "MENEGON RENATO"
Classe: C 5

N. 13111 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.807/C/99 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "S.T.I." MOD. V.I.P.
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: mm 100
Lunghezza dell'arma: mm 195
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PATRIA GIORGIO TITOLARE DELLA DITTA "A.P.G. ARMERIA PATRIA GIORGIO"
Classe: C 1

N. 13112 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.189/C/01 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "NUOVA JAGER" MOD. K-98 "V"
Calibro: mm 8 x 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 1032
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: — —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA "NUOVA JAGER S.R.L."
Classe: C 6
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica "NUOVA JAGER" potranno apparire anche i marchi e/o sigle delle seguenti fabbriche: MAUSER (BYF, S-42, 42, S, CC, CE, S/237, 237, 147, S/147-GERMANIA); CZ (DOT, DOU, REPUBBLICA CECA); BSW e STEYR (BNZ, AR41, AR, 41, 660, 27, 243, AX, BCD-AUSTRIA).

N. 13113 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.189/C/01 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "NUOVA JAGER" MOD. GARAND OLIVER
Calibro: mm 6,5 x 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1105
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: — —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA "NUOVA JAGER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica "NUOVA JAGER" potranno apparire anche i marchi e/o le sigle degli Arsenali U.S.A. (Springfield Armory, Winchester, International Harvester, H. & R. Arms Co., Harrington & Richardson) e fabbriche italiane (Beretta, Pietro Beretta; PB; Breda Meccanica Romana-BMR).

N. 13114 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3145/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD 710
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6

N. 13115 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3145/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 710
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6

N. 13116 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.734/93 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. 70
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING SPORT ITALIA S.R.L."
Classe: C 6

N. 13117 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.734/93 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. 70
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING SPORT ITALIA S.R.L."
Classe: C 6

N. 13118 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.734/93 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. 94
Calibro: .44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 11
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING SPORT ITALIA S.R.L."
Classe: C 6

N. 13119 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.734/93 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. 94
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 11
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING SPORT ITALIA S.R.L."
Classe: C 6

N. 13120 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.734/C/93 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FN HERSTAL" MOD. FORTY NINE
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: mm 108
Lunghezza dell'arma: mm 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING SPORT ITALIA S.R.L."
Classe: C 1

N. 13121 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: mm 5.6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 6.5 x 65 R RWS, mm 7 x 65 R, .30-06, .243 Winchester, .308 Winchester.

N. 13122 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: mm 5.6 x 52 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 6.5 x 65 R RWS, mm 7 x 65 R, .30-06, .222 Remington, .243 Winchester.

N. 13123 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: mm 5,6 x 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5,6 x 52 R, mm 6,5 x 65 R RWS, mm 7 x 65 R, .243 Winchester, .308 Winchester.

N. 13124 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: mm 6,5 x 65 R RWS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 7 x 65 R, .222 Remington, .243 Winchester, .308 Winchester.

N. 13125 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: mm 7 x 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 7 x 65 R, mm 8 x 57 JR,.222 Remington,.243 Winchester.

N. 13126 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: mm 7 x 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6,5 x 65 R RWS, .30-06, .243 Winchester, .308 Winchester.

N. 13127 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: mm 8 x 57 JR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5,6 x 52 R, mm 6,5 x 65 R RWS, mm 7 x 65 R, .222 Remington, .243 Winchester.

N. 13128 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6,5 x 57 R, mm 7 x 65 R, .222 Remington, .243 Winchester.

N. 13129 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5.6 x 50 R Magnum, mm 6.5 x 57 R, mm 7 x 65 R, .30-06, .308 Winchester.

N. 13130 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5.6 x 52 R, mm 6.5 x 65 R RWS, mm 7 x 65 R, .30-06, .222 Remington.

N. 13131 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2946/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. K95 STUTZEN
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 5.6 x 52 R, mm 7 x 65 R, mm 8 x 57 JR, .222 Remington, .243 Winchester.

N. 13132 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH 94 EXPRESS
Calibro: mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 5

N. 13133 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13134 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13135 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13136 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13137 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13138 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13139 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13140 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13141 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 HUNTER
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13142 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 VARMINT
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1131
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13143 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 VARMINT
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1131
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

N. 13144 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HOWA" MOD. 1500 VARMINT
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1131
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A./GIAPPONE
Presentatore: GARBARINO ENRICO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6

NOTE

Ai numeri 451, 452, 453, 455 e 563 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche 40X.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Al n. 3421 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Mauser» mod. 98 AZ cal. mm 8 × 57 JS (canna mm 600) è inserita la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica potranno apparire anche marchi e/o sigle degli Arsenali tedeschi di Erfurt, Amberg e Danzig.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Al n. 3759 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «Thompson-Auto Ordnance Corporation» mod. 1911 Al cal. mm 9 Steyr (canna mm 127,7) sono inserite le seguenti note:

l'arma può essere corredata di n. 2 canne di conversione nei calibri mm 9 × 21 I.M.I. e .38 Super Auto;

l'arma può essere corredata di un caricatore della capacità di n. 10 colpi.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Ai numeri 4480 e 6324 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere dotata di una canna di conversione in calibro .45 ACP.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Ai numeri 6346, 6347, 7184 e 7185 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M595 Master Hunter, M595 Master Deluxe, M595 Master Synthetic, M595 Master All-Weather, M595 Whitetail Hunter, M595 Whitetail Hunter Deluxe, M595 Whitetail Hunter Synthetic e M595 Whitetail Hunter Stainless Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Al n. 6348 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Tikka» mod. 558 cal. 308 Winchester (canna mm 570) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M595 Master Hunter, M595 Master PRO, M595 Master Deluxe, M595 Master Synthetic, M595 Master All-Weather, M595 Whitetail Hunter, M595 Whitetail Pro, M595 Whitetail Hunter Deluxe, M595 Whitetail Hunter Synthetic e M595 Whitetail Hunter Stainless Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Al n. 6349 e n. 6352 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Master Hunter, M695 Master Pro, M695 Master Deluxe, M695 Master Synthetic, M695 Master All-Weather, M695 Whitetail Hunter, M695 Whitetail Pro, M695 Whitetail Hunter Deluxe, M695 Whitetail Hunter Synthetic e M695 Whitetail Hunter Stainless Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Al n. 6350 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Tikka» mod. 658, cal. mm 7 × 64 (canna mm 570) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Master Hunter, M695 Master Deluxe, M695 Master Synthetic, M695 Whitetail Hunter, M695 Whitetail Hunter Deluxe e M695 Whitetail Hunter Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Ai numeri 6351, 6353 e 7186 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Master Hunter, M695 Master Deluxe, M695 Master Synthetic, M695 Master All-Weather, M695 Whitetail Hunter, M695 Whitetail Hunter Deluxe, M695 Whitetail Hunter Synthetic e M695 Whitetail Hunter Stainless Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Ai numeri 6357, 6358 e 6359 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Mag Master - Hunter, M695 Mag Master Deluxe, M695 Mag Master Synthetic, M695 Mag Master All-Eeather, M695 Mag Whitetail Hunter, M695 Mag Whitetail Hunter Deluxe, M695 Mag Whitetail Hunter Synthetic e M695 Mag Whitetail Hunter Stainless Synthetic.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Ai numeri 8756, 8757, 8758, 8759 e 8781 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M595 Master Semi-Sporter e M595 MASTER SPORTER.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Al n. 8780 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Tikka» mod. 658 CONTINENTAL cal. mm 6.5 × 55 (canna mm 603) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche M695 MASTER CONTINENTAL, M695 MASTER SEMI-SPORTER e M695 MASTER SPORTER.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Ai numeri 8782, 9577 e 9578 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Mag Master Continental, M695 MAG MASTER SEMI-SPORTER e M695 MAG MASTER SPORTER.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Al n. 8783 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Tlkka» mod. 658 Magnum Continental cal. .338 Winchester Magnum (canna mm 603) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 MAG MASTER SEMI-SPORTER e M695 MAG MASTER SPORTER.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Ai numeri 10449, 10451, 10452 e 10453 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche M695 CONTINENTAL e M695 SEMI-SPORTER.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

Ai numeri 10450 e 10454 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche M695 MAG CONTINENTAL e M695 MAG SEMI-SPORTER.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 giugno 2001.

02A00515

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8624
Yen giapponese	114,94
Corona danese	7,4282
Lira Sterlina	0,61060
Corona svedese	9,2251
Franco svizzero	1,4717
Corona islandese	89,29
Corona norvegese	7,8405
Lev bulgaro	1,9519
Lira cipriota	0,57634
Corona ceca	31,840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,05
Litas lituano	3,4474
Lat lettone	0,5577
Lira maltese	0,3973
Zloty polacco	3,5392
Leu romeno	27798
Tallero sloveno	222,0085
Corona slovacca	42,252
Lira turca	1136500
Dollaro australiano	1,6770
Dollaro canadese	1,3697
Dollaro di Hong Kong	6,7261
Dollaro neozelandese	2,0410
Dollaro di Singapore	1,5822
Won sudcoreano	1128,54
Rand sudafricano	9,8831

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01194

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursultec»

Estratto decreto A.I.C. n. 783 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: URSULTEC, nelle forme e confezioni: «25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml; «3 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Edochim S.r.l., con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, codice fiscale 06809620013.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 033944012 (in base 10), 10CWGD (in base 32);

classe: «A - nota 2» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Istituto biologico chemioterapico S.p.a. - via Crescentino, 25 - 10154 Torino.

Controllore finale: Istituto biologico chemioterapico S.p.a. - via Silvio Pellico, 3 - Trecate (Novara).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido ursodesossicolico estere solforico, sale sodico (pari a g 25,40 di acido ursodesossicolico) g 40;

eccipienti: Lycasin, saccarina sodica, acido deidreacetico sale sodico, metile p-idrossibenzoato, vanillina, crema olandese, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «3 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 033944024 (in base 10), 10CWGS (in base 32);

classe: «A - nota 2» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: sciroppo;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Istituto biologico chemioterapico S.p.a. - via Crescentino, 25 - 10154 Torino.

Controllore finale: Istituto biologico chemioterapico S.p.a. - via Silvio Pellico, 3 - Trecate (Novara).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: acido ursodesossicolico estere solforico, sale sodico (pari a 3,17 g di acido ursodesossicolico) 5 g;

eccipienti: sorbitolo, alcool etilico, metile p-idrossibenzoato, acido deidroacetico sale sodico, erbe alpine, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative e quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura di colesterolo, calcolosi biliare colesterolica, con calcoli radiotrasparenti nelle colecisti e nel coledoco, dispepsie biliari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00933

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clodolam»

Estratto decreto A.I.C. n. 784 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLODOLAM, nelle forme e confezioni: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, codice fiscale 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 035015015 (in base 10), 11DLC7 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml.

Indicazioni terapeutiche: osteolisi tumurale, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario, prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post menopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00932

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zadipina»

Estratto decreto NCR n. 787 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZADIPINA; nelle forme e confezioni: «10 mg compresse con film a rilascio modificato» 14 compresse; «20 mg compresse con film a rilascio modificato» 14 compresse; «30 mg compresse con film a rilascio modificato» 14 compresse; «40 mg compresse con film a rilascio modificato» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «10 mg compresse con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 026674022 (in base 10), 0TG0V6 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio modificato;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (produzione completa o in bulk e relativi controlli); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) (confezionamento).

Composizione: ogni compressa 10 mg contiene:

principio attivo: nisoldipina 10 mg;

eccipienti: amido di mais 10 mg, cellulosa microcristallina 17,3 mg, crospovidone 5 mg, idrossipropilcellulosa 147 mg, lattosio 122 mg, magnesio stearato 1,1 mg, metilidrossipropilcellulosa 8,4 mg, ossido di ferro giallo 1,72 mg, polietilen glicol 4000 2,8 mg, polivinilpirrolidone 25 1,8 mg, sodio lauril solfato 0,8 mg, titanio biossido 1,08 mg.

Confezione: «20 mg compresse con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 026674034 (in base 10), 0TG0VY (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio modificato;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (produzione completa o in bulk e relativi controlli); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) (confezionamento).

Composizione: ogni compressa 20 mg contiene:

principio attivo: nisoldipina 20 mg;

eccipienti: amido di mais 10 mg, cellulosa microcristallina 17,3 mg, crospovidone 5 mg, idrossipropilcellulosa 148 mg, lattosio 111 mg, magnesio stearato 1,1 mg, metilidrossipropilcellulosa 8,4 mg, ossido di ferro giallo 1,96 mg, polietilen glicol 4000 2,8 mg, polivinilpirrolidone 25 1,8 mg, sodio lauril solfato 0,8 mg, titanio biossido 0,84 mg.

Confezione: «30 mg compresse con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 026674046 (in base 10), 0TG0VY (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio modificato;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (produzione completa o in bulk e relativi controlli); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) (confezionamento).

Composizione: ogni compressa 30 mg contiene:

principio attivo: nisoldipina 30 mg;

eccipienti: amido di mais 10 mg, cellulosa microcristallina 17,3 mg, crospovidone 5 mg, idrossipropilcellulosa 147,5 mg, lattosio 101,5 mg, magnesio stearato 1,1 mg, metilidrossipropilcellulosa 5,7 mg, ossido di ferro giallo 0,925 mg, ossido di ferro rosso 0,025 mg, polietilen glicol 4000 1,9 mg, polivinilpirrolidone 25 1,8 mg, sodio lauril solfato 0,8 mg, titanio biossido 0,95 mg.

Confezione: «40 mg compresse con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 026674059 (in base 10), 0TG0WC (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio modificato;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (produzione completa o in bulk e relativi controlli); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) (confezionamento).

Composizione: ogni compressa 40 mg contiene:

principio attivo: nisoldipina 40 mg;

eccipienti: amido di mais 10 mg, cellulosa microcristallina 17,2 mg, crospovidone 5 mg, idrossipropilcellulosa 147,5 mg, lattosio 91,5 mg, magnesio stearato 1,2 mg, metilidrossipropilcellulosa 6,6 mg, ossido di ferro giallo 0,99 mg, ossido di ferro rosso 0,11 mg, polietilen glicol 4000 2,2 mg, polivinilpirrolidone 25 1,8 mg, sodio lauril solfato 0,8 mg, titanio biossido 1,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: angina cronica stabile; ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 747 del 12 dicembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa n. 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale 08501270154:

Medicinale: VERAPAMIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033538012/G - «240 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033538024/G - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato.

Medicinale: VERAPAMIL RAVIZZA.

Confezioni:

A.I.C . n. 026179010 - 30 confetti 40 mg;

A.I.C . n. 026179022 - 30 confetti 80 mg;

A.I.C . n. 026179034 - 5 fiale 5 mg 2 ml,

è ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campo Verde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595;

con variazione della denominazione in: VERAPAMIL ABBOTT.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 751 del 12 dicembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Nycomed Imaging As, con sede in Nycoveien, 2, Oslo, Norvegia.

Medicinale: IMAGOPAQUE.

Confezione: A.I.C.:

A.I.C. n. 027877012 - 1 flacone 50 ml 150 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877024 - 1 flacone 100 ml 150 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877036 - 1 flacone 20 ml 200 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877048 - 1 flacone 50 ml 200 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877051 - 1 flacone 20 ml 250 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877063 - 1 flacone 50 ml 250 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877075 - 1 flacone 20 ml 300 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877087 - 1 flacone 50 ml 300 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877099 - 1 flacone 100 ml 300 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877101 - 1 flacone 50 ml 350 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877113 - 1 flacone 100 ml 350 mg i/ml;

A.I.C. n. 027877125 - flacone 300 mg i/ml 200 ml;

A.I.C. n. 027877137 - flacone 350 mg i/ml 200 ml;

A.I.C. n. 027877149 - «300» flacone soluz. iniett. 500 ml;

A.I.C. n. 027877152 - «350» flacone soluz. iniett. 500 ml.

Medicinale: OMNIPAQUE.

Confezione:

A.I.C. n. 025477011 - «240» soluz. ev contrasto 20 ml;

A.I.C. n. 025477023 - «240» soluz. ev contrasto 50 ml;

A.I.C. n. 025477035 - «300» soluz. ev contrasto 20 ml;

A.I.C. n. 025477047 - «300» soluz. ev contrasto 50 ml;

A.I.C. n. 025477050 - «300» soluz. ev contrasto 100 ml;

A.I.C. n. 025477062 - «350» soluz. ev contrasto 50 ml;

A.I.C. n. 025477074 - «350» soluz. ev contrasto 100 ml;

A.I.C. n. 025477086 - «300» soluz. ev contrasto 75 ml;

A.I.C. n. 025477098 - «300» flacone soluz. iniett. 200 ml;

A.I.C. n. 025477100 - «300» flacone soluz. iniett. 500 ml;

A.I.C. n. 025477112 - «350» flacone soluz. iniett. 200 ml;

A.I.C. n. 025477124 - «350» flacone soluz. iniett. 500 ml;

A.I.C. n. 025477136 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 75 ml;

A.I.C. n. 025477148 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 025477151 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025477163 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 025477175 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 025477187 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025477199 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml.

Medicinale: OMNISCAN.

Confezione:

A.I.C. n. 028993018 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 028993020 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028993032 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 028993044 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 028993057 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconi 50 ml;

A.I.C. n. 028993069 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml;

A.I.C. n. 028993071 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml;

A.I.C. n. 028993083 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 20 ml;

A.I.C. n. 028993095 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 10 ml;

A.I.C. n. 028993107 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 15 ml;

A.I.C. n. 028993119 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 20 ml.

Medicinale: VISIPAQUE.

Confezione:

A.I.C. n. 029354014 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 029354026 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 029354038 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 029354040 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 029354053 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 029354065 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 029354077 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 029354089 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 029354091 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 029354103 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 029354115 - «270 mg iodio/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 029354127 - «320 mg iodio/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml,

è ora trasferita alla società: Nycomed Amersham Sorin S.r.l., con sede in via dei Giardini, 7, Milano, con codice fiscale n. 01778520302.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchi titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 766 del 12 dicembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali a denominazione comune con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale fino ad ora registrati a nome della società Istituto Farmacoterapico Italiano S.p.a., con sede in via Paolo Frisi, 21/23, Roma, codice fiscale 00429690589:

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO.

Confezione:

A.I.C. n. 030071017/G - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030071029/G - 20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030071031/G - 1000 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030071043/G - 100 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030071056/G - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: ACIDO ASCORBICO.

Confezione: A.I.C. n. 030072033/G - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: ACIDO NALIDIXICO.

Confezione:

A.I.C. n. 030074013/G - 20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030074025/G - 40 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030074037/G - 100 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030074049/G - 200 compresse 500 mg.

Medicinale: ALLOPURINOLO IFI.

Confezione: A.I.C. n. 030075016/G - 50 compresse 100 mg.

Medicinale: ALLUMINIO IDROSSIDO.

Confezione: A.I.C. n. 030076032/G - 1000 compresse masticabili 500 mg.

Medicinale: ALOPERIDOLO.

Confezione: A.I.C. n. 030077046/G - 100 compresse 1 mg.

Medicinale: AMINOFILLINA IFI.

Confezione: A.I.C. n. 030078024/G - 100 compresse rivestite 200 mg.

Medicinale: ATROPINA SOLFATO.

Confezione: A.I.C. n. 030080028/G - 100 compresse 0,250 mg.

Medicinale: BETAMETASONE DIPROPIONATO.

Confezione: A.I.C. n. 030083048/G - 30 g unguento 0,05%.

Medicinale: CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO.

Confezione: A.I.C. n. 030084038/G - 100 compresse 500 + 150 mg.

Medicinale: CASCARA.

Confezione: A.I.C. n. 030085017/G - 30 compresse rivestite 250 mg.

Medicinale: CHINIDINA SOLFATO.

Confezione: A.I.C. n. 030087023/G - 30 compresse 200 mg.

Medicinale: CHININA SOLFATO.

Confezione:

A.I.C. n. 030086019/G - 20 compresse rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 030086021/G - 1000 compresse rivestite 250 mg.

Medicinale: CLOREXIDINA GLUCONATO.

Confezione: A.I.C. n. 030088025/G - 500 ml soluzione concentrata 20%.

Medicinale: CLOROCHINA BIFOSFATO.

Confezione:

A.I.C. n. 030089015/G - 30 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 030089027/G - 1000 compresse 250 mg.

Medicinale: CLORPROMAZINA CLORIDRATO.

Confezione: A.I.C. n. 030090031/G - 50 compresse 25 mg.

Medicinale: CLORPROPAMIDE.

Confezione: A.I.C. n. 030091019/G - 20 compresse 250 mg.

Medicinale: CODEINA FOSFATO.

Confezione:

A.I.C. n. 030092035/G - 20 compresse 30 mg;

A.I.C. n. 030092047/G - 20 compresse 60 mg.

Medicinale: DESAMETAZONE.

Confezione: A.I.C. n. 030094039/G - 40 compresse 0,5 mg.

Medicinale: DIAZEPAM.

Confezione: A.I.C. n. 030095020/G - 20 compresse rivestite 5 mg.

Medicinale: DIGOSSINA.

Confezione: A.I.C. n. 030097036/G - 100 compresse 0,250 mg.

Medicinale: ERGOMETRINA MALEATO.

Confezione: A.I.C. n. 030099016/G - 20 compresse 0,5 mg.

Medicinale: ETAMBUTOLO CLORIDRATO.

Confezione:

A.I.C. n. 030100010/G - «200 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 030100022/G - «400 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 030100034/G - «200 mg compresse» 500 compresse;

A.I.C. n. 030100046/G - «400 mg compresse» 500 compresse.

Medicinale: FENITOINA SODICA.

Confezione: A.I.C. n. 030102026/G - 250 compresse 100 mg.

Medicinale: FENOBARBITALE.

Confezione:

A.I.C. n. 030103016/G - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 030103030/G - 30 compresse 100 mg.

Medicinale: FUROSEMIDE.

Confezione: A.I.C. n. 030105035/G - 1000 compresse 25 mg.

Medicinale: GLICEROLO.

Confezione:

A.I.C. n. 030107039/G - 12 supposte 1500 mg bambini;

A.I.C. n. 030107041/G - 12 supposte 2500 mg adulti.

Medicinale: GRISEOFULVINA.

Confezione: A.I.C. n. 030108031/G - 30 compresse 250 mg.

Medicinale: IDROCLORTIAZIDE.

Confezione: A.I.C. n. 030109021/G - 30 compresse 50 mg.

Medicinale: IDROCORTISONE ACETATO.

Confezione: A.I.C. n. 030110011/G - 30 g crema 1%.

Medicinale: IMIPRAMINA CLORIDRATO.

Confezione:

A.I.C. n. 030111037/G - 50 compresse rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 030111049/G - 100 compresse rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 030111052/G - 1000 compresse rivestite 25 mg.

Medicinale: IODOPOVIDONE.

Confezione: A.I.C. n. 030112041/G - 1000 ml soluzione acquosa 10%.

Medicinale: ISONIAZIDE.

Confezione:

A.I.C. n. 030113017/G - 50 compresse 1000 mg;

A.I.C. n. 030113029/G - 1000 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030113031/G - 50 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 030113043/G - 1000 compresse 200 mg.

Medicinale: METILE SALICILATO.

Confezione: A.I.C. n. 030114019/G - 30 g unguento 10%.

Medicinale: METILPREDNISOLONE.

Confezione:

A.I.C. n. 030115024/G - 10 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 030115048/G - 100 compresse 4 mg.

Medicinale: METRONIDAZOLO.

Confezione:

A.I.C. n. 030116014/G - 20 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 030116026/G - 100 compresse 250 mg.

Medicinale: NICOTINAMIDE.

Confezione: A.I.C. n. 030117016/G - 20 compresse 250 mg.

Medicinale: NITROFURANTOINA.

Confezione: A.I.C. n. 030118018/G - 20 compresse 50 mg.

Medicinale: PARACETAMOLO.

Confezione

A.I.C. n. 030119010/G - 20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030119022/G - 100 ml Elisir 2,5%;

A.I.C. n. 030119034/G - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: PRIMACHINA.

Confezione:

A.I.C. n. 030121014/G - 10 compresse rivestite 7,5 mg;

A.I.C. n. 030121026/G - 20 compresse rivestite 7,5 mg.

Medicinale: PROBENECID.

Confezione: A.I.C. n. 030122016/G - 20 compresse 500 mg.

Medicinale: PROMETAZINA CLORIDRATO.

Confezione: A.I.C. n. 030124022/G - 200 compresse 25 mg.

Medicinale: SOLFATO FERROSO.

Confezione: A.I.C. n. 030104032/G - 500 compresse rivestite 200 mg.

Medicinale: SULFADIAZINA.

Confezione: A.I.C. n. 030128019/G - 20 compresse 0,5 mg.

Medicinale: TIABENDAZOLO.

Confezione: A.I.C. n. 030129035/G - 50 compresse 500 mg.

Medicinale: VITAMINE COMPLESSO B.

Confezione: A.I.C. n. 030130049/G - 500 compresse rivestite, è ora trasferita alla società: A.D. Pharma 2000 S.r.l., con sede in via Rosso Medardo, 13, Milano, con codice fiscale n. 13176140153.

Con variazione delle seguenti denominazioni:

da AMINOFILLINA IFI a AMINOFILLINA;

da ALLOPURINOLO IFI a ALLOPURINOLO.

I lotti dei medicinali a denominazione comune con le caratteristiche di cui al F.U.N. prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00936 - 02A00935 - 02A00934

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero degli affari esteri recante: «Modifica del decreto di limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Port Louis (Repubblica di Mauritius)». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 9 gennaio 2002).

In calce all'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 70, prima colonna, dove è scritto: «Il direttore *regionale*: DOMINEDÒ», leggasi: «Il direttore *generale*: DOMINEDÒ».

02A00930

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651025/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.